

dataprime NEWS

n° 17

26 APRILE 2022

 Wolters Kluwer



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: QUANDO NON È NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITÀ

MESSAGGI PUBBLICITARI IN CENTRI ABITATI: CANONE COMUNALE O CANONE PROVINCIALE?

MODELLO IVA ENTRO IL 2 MAGGIO. ENTRO IL 29 LUGLIO CON SANZIONI

FINANZIAMENTI

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: QUANTO CONVIENE ALLE PMI?

IA E TECNOLOGIE ROBOTICHE: COME LE IMPRESE POSSONO UTILIZZARE I FINANZIAMENTI UE



sommario

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: QUANDO NON È NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITÀ

Marco Mangili e Manuela Castellani
Dottori commercialisti

Il contribuente che modifica i dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenta direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità. Non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese nemmeno per il contribuente che trasmetta all'Agenzia delle Entrate, dopo il 1° gennaio 2022, la comunicazione di cessione relativamente a spese sostenute nel 2021 per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Sono alcuni dei chiarimenti resi nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 all'obbligo di apposizione del visto di conformità

Il decreto Rilancio (art. 119, D.L. n. 34/2020), da ultimo modificato dalla legge di Bilancio 2022, ha introdotto la possibilità di fruire, per specifiche tipologie di interventi, di una detrazione maggiorata al 110%. L'art. 121 del decreto ha, invece, introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in luogo della fruizione della detrazione al 110% o della detrazione ordinaria per altre tipologie di interventi non rientranti nel superbonus (ristrutturazione, bonus facciate, etc.), tra l'effettuazione di uno sconto in fattura pari alla detrazione fruibile, comunque non superiore al 100% del corrispettivo, e la cessione del credito d'imposta connessa a tale detrazione direttamente a soggetti terzi, tra cui gli istituti finanziari.

La possibilità di sconto o cessione in fattura degli interventi soggetti alla detrazione maggiorata del 110% è sempre stata soggetta all'obbligo, per il contribuente, di acquisire l'apposizione di un visto di conformità, tramite il quale un soggetto abilitato attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione delle spese per interventi rientranti nel superbonus.

Il richiamato obbligo di apposizione del visto di conformità è stato, tuttavia, soggetto a plurime modifiche, che ne hanno esteso l'ambito di applicazione quale condizione necessaria per il contribuente per poter validamente fruire della detrazione. Con l'art. 1, D.L. n. 157/2021, in particolare, è stato introdotto l'obbligo - con decorrenza dalle spese sostenute e/o dalle fatture emesse dal 12 novembre 2021 - di assoggettare a visto di conformità le spese di cui all'art. 119 per cui il contribuente fruisce della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, ipotesi che rimane esclusa per le spese sostenute antecedentemente a tale data. A tal fine nel frontespizio del modello Redditi 2022 PF è stata introdotta, nella sezione della firma della dichiarazione, una specifica casella che il singolo contribuente deve barrare per attestare il possesso del

visto "superbonus".

L'apposizione del visto di conformità in ipotesi di fruizione della detrazione in dichiarazione risulta, inoltre, escluso per le spese sostenute dal 12 novembre 2021, sempre a norma del D.L. n. 157/2021, anche nell'ipotesi in cui il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Nel merito si ricorda che, come confermato nelle FAQ del sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto l'esenzione dal visto di conformità anche all'ipotesi in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al superbonus contenuti nella precompilata, prima di procedere all'invio diretto della stessa o tramite il proprio sostituto di imposta.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di fruire validamente dello sconto in fattura o della cessione del credito, per cui è richiesta la presentazione di una specifica comunicazione telematica, l'art. 1, D.L. n. 157/2021 ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità a tutte le ipotesi che possono fruire di tale agevolazione.

A seguito dell'abrogazione del D.L. n. 157/2021 ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ne ha ripreso i contenuti sopra esposti, estendendoli ulteriormente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di apposizione del visto di conformità viene meno, sia per la fruizione della detrazione in dichiarazione che per l'ipotesi di cessione/sconto in fattura, anche in riferimento alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 380/2001, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, o della normativa regionale, nonché agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, con eccezione degli interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 o inerenti al bonus facciate. Si evidenzia, infine, che tramite risposta pubblicata nelle FAQ del proprio sito istituzionale l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che - in considerazione del fatto che l'esenzione dall'apposizione del visto di conformità per gli interventi di edilizia libera e/o inferiori a 10.000 euro, precedentemente esposta, entra in vigore il 1° gennaio 2022 - la stessa trova applicazione anche con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all'Agenzia delle Entrate a decorrere da tale data, anche se la spesa risulta sostenuta dal contribuente nel 2021.

MESSAGGI PUBBLICITARI IN CENTRI ABITATI: CANONE COMUNALE O CANONE PROVINCIALE?

Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con più di 10.000 abitanti, il gettito del canone per la diffusione pubblicitaria spetta solamente al Comune e la Provincia non è legittimata a imporre il canone per l'occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale, fermo restando che in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per l'occupazione. Nel caso di diffusione di messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato che non supera 10.000 abitanti, e quindi di competenza della Provincia, quest'ultima è legittimata a chiedere il versamento del canone per l'occupazione del suolo

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il canone unico patrimoniale (CUP). Il Comune, nel caso in cui scelga di istituire il servizio sulle pubbliche affissioni, la cui istituzione non è più obbligatoria a norma dell'articolo 1, comma 836 della legge n. 160/2019 (LB 2020), può senz'altro prevedere un diritto d'urgenza, sulla scorta del fatto che trattandosi di un canone patrimoniale l'ente locale ha ampia autonomia regolamentare. A norma dell'art. 1, comma 836, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), il Comune non ha l'obbligo di istituire il servizio delle pubbliche affissioni e, pertanto, non occorre alcuna delibera in tal senso. Infatti, nel primo periodo del comma citato è stabilito che - con decorrenza dal 1° dicembre 2021 - è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni.

Se però il Comune sceglie di non procedere all'istituzione del servizio:

- deve rispettare l'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali mediante la pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- deve, inoltre, garantire l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il presupposto del canone unico patrimoniale è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone ha, quindi, una componente di occupazione e una componente pubblicitaria.

Nel corso del 2021 sulla componente pubblicitaria sono sorti numerosi contenziosi. A questo proposito è stato chiesto al Dipartimento delle Finanze di conoscere l'orientamento ministeriale in ordine alla natura giuridica della componente pubblicitaria del canone. Il Dipartimento, dopo aver fatto presente che l'art. 1,

comma 816, legge n. 160/2019 introduce, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, chiarisce che, stante la chiara formulazione utilizzata dal legislatore, unita al fatto che all'interno della normativa che regola il canone non si rinvengono elementi tali da far considerare diversa la natura giuridica della fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari, si deve concludere per la natura patrimoniale di entrambe le componenti del canone.

Come si è avuto modo di dire in diverse occasioni per quanto riguarda la componente pubblicitaria del canone ci sono diversi "indizi" che portano a sostenere la natura tributaria. Nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il gettito del canone spetta solamente al Comune in base al comma 819, lettera b) - canone per la diffusione pubblicitaria - mentre la Provincia non è legittimata a imporre il canone per l'occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale, fermo restando che in caso di diffusione di messaggio pubblicitario resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per la fattispecie di occupazione.

Nel caso inverso, vale a dire di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della Provincia, quest'ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l'occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a) - canone per l'occupazione. Le insegne di esercizio inferiori a 5 mq sono esenti dal versamento del canone. In tal senso l'art. 1, comma 833, lettera l), legge di Bilancio 2020. Pertanto:

- non è possibile richiedere il versamento dell'indennità per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente di cui al comma 821, lettera g);
- non può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla successiva lettera h), in quanto anch'essa collegata all'entità del canone e dell'indennità.

Invece possono essere applicate le sanzioni di cui agli articoli 20 e 23 del Codice della strada, nonché gli oneri previsti per la rimozione e la copertura del mezzo pubblicitario abusivo previsti dal successivo comma 822 dell'art. 1, legge n. 160/2019. Il decreto Fisco-Lavoro (art. 5, comma 14-quinquies, D.L. n. 146/2021) ha introdotto una disposizione recante norma di interpretazione autentica (dunque con effetto retroattivo) della disciplina del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, contenuta nell'art. 1, comma 831, legge n. 160/2019.

Per effetto della norma di interpretazione autentica:

- per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è

dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

- per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Il comma 831 riguarda tutte le tipologie di occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e non solo quelle in cui esiste una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

Ad avviso del Dipartimento l'art. 5, comma 14-quinquies, D.L. n. 146/2021 ha inteso chiarire che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l'attività di vendita (lettera a).

La successiva lettera b), invece, in linea con quanto stabilito ai fini della TOSAP e del COSAP, ha precisato che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali e accessorie all'erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale "unitarietà" della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia. Le legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 823, legge n. 160/2019) stabilisce che il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

In base al comma 835, il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Al Dipartimento delle Finanze è stato chiesto se il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, può modificare la detta previsione rinviando il versamento del canone successivamente al rilascio del titolo di autorizzazione o concessione.

Ad avviso del Dipartimento, considerata la natura patrimoniale del canone, l'ente locale può regolamentare la materia della riscossione diversamente rispetto a quanto prescritto dal comma 835. Del resto, continua il Dipartimento, anche relativamente alle proprie entrate tributarie l'ente locale ha ampia autonomia regolamentare in materia di riscossione.

MODELLO IVA ENTRO IL 2 MAGGIO. ENTRO IL 29 LUGLIO CON SANZIONI

Marco Peirolo - Dottore commercialista

La dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 deve essere presentata entro il 2 maggio 2022 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2021 nel quadro VP della dichiarazione. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, vale a dire entro il 29 luglio 2022, si considerano valide a tutti gli effetti, ma soggette a sanzione. Le dichiarazioni presentate dopo il 29 luglio si considerano omesse a tutti gli effetti, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta

Entro il 2 maggio 2022, cioè il primo giorno lavorativo successivo al termine del 30 aprile 2022, deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2021.

L'adempimento deve essere osservato dai contribuenti che non si siano avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 21-bis, comma 1, D.L. n. 78/2010, di presentare la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2022, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno 2021 con la dichiarazione annuale (quadro VP).

Indipendentemente dal termine di presentazione in concreto osservato (2 maggio 2022 o 28 febbraio 2022), la dichiarazione IVA si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all'Agenzia delle Entrate, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto (C.M. n. 195/E/1999). La prova dell'invio della dichiarazione è costituita dall'attestazione di ricevimento dell'Agenzia delle Entrate, come si desume dall'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 322/1998, secondo cui gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate. In base all'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, vale a dire entro il 29 luglio 2022, si considerano valide a tutti gli effetti. La violazione è punita con la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare n. 42/E/2016).

L'art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997 considera applicabile il ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, versando la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, ridotta ad 1/10 del minimo. La sanzione da pagare risulta, pertanto, pari a 25 euro. Le dichiarazioni presentate dopo il novantesimo giorno dalla scadenza, vale a dire dopo il 29 luglio 2022, si considerano

omesse a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Se la dichiarazione è trasmessa entro il termine per la presentazione dell'anno successivo e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività di accertamento dell'Ufficio, l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 prevede l'applicazione della sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se, però, non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro.

Dopo tale termine, si applica la sanzione proporzionale dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo di riferimento, il credito dell'anno precedente del quale non sia stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

Se il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l'omessa presentazione della dichiarazione sia punita con la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro. Nell'ipotesi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, ma le relative imposte risultano versate, anche a seguito di ravvedimento, la sanzione si applica in misura fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare n. 54/E/2002). Una volta scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Il presupposto della dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, considerandosi valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

Nel frontespizio della dichiarazione, all'interno del campo "dichiarazione integrativa", occorre riportare:

- il codice 1 se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, in cui la dichiarazione integrativa è presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
- il codice 2 deve essere, invece, indicato nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate.

È fatta salva l'applicazione della sanzione per l'infedeltà della dichiarazione originaria, che può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso.

La dichiarazione integrativa "a favore" non comporta, invece, l'applicazione di sanzioni, ma la risoluzione n. 82/E/2020 ha chiarito che se la dichiarazione, pur chiudendo con un saldo a favore del contribuente, reca anche l'integrazione di elementi "a

sfavore", è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Infine, una specifica ipotesi di regolarizzazione è prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, se effettuata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, con la riduzione della sanzione ad un nono del minimo. In particolare, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile, anche ai fini del ravvedimento operoso, è quella prevista per la dichiarazione inesatta (da 250 a 2.000 euro).

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: QUANTO CONVIENE ALLE PMI?

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 4 maggio 2022 sarà possibile compilare le domande di ammissione al nuovo incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico "Investimenti sostenibili 4.0". L'invio dell'istanza vera e propria potrà essere effettuato a partire dalle ore 10 del 18 maggio 2022. L'intervento mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese contributi in conto impianti a sostegno di investimenti innovativi e sostenibili volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica. Quanto si risparmia?

La misura "Investimenti sostenibili 4.0", istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2022, è aperta alle micro, piccole e medie imprese, ubicate su tutto il territorio nazionale:

- regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;
- non già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
- in regime di contabilità ordinaria;
- con almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, con almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
- in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
- che non abbiano effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento.

Verranno finanziati programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle seguenti tecnologie: manifattura additiva, manifattura

avanzata, realtà aumentata, integrazione automatizzata con il sistema logistico, internet of things, cloud, simulazione, cybersecurity, big data, blockchain, intelligenza artificiale.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- attività manifatturiere (sezione C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo");
- servizi alle imprese.

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili;
- programmi informatici e licenze per l'uso di macchinari;
- acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD). Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

- prevedere l'utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l'ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
- essere diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta

della prima erogazione;

- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti, concesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, variabile in base alla localizzazione dell'intervento e alla dimensione di impresa.

In particolare:

- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Attenzione

Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia (www.invitalia.it).

L'iter è articolato nelle seguenti fasi:

- compilazione della domanda, dalle 10.00 del 4 maggio 2022;
- invio delle domande, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022.

POTESI PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE NELLA REGIONE CAMPANIA

Risparmio %

Si ipotizza che un'impresa, di piccola dimensione, intenda effettuare nella regione Campania un investimento ad elevato

contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, per un importo complessivo di 680.000 euro (la spesa non risulta superiore all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato).

In questo caso, l'impresa potrà richiedere un contributo pari a 408.000 euro (680.000x60%).

Costi sostenuti	Contributo spettante	% di risparmio
680.000	408.000	60%

IPOTESI PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Risparmio %

Si ipotizzi che un'impresa, di media dimensione, intenda effettuare nella regione Emilia-Romagna un investimento ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, per un importo complessivo di 1.150.000 euro (la spesa non risulta superiore all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato).

In questo caso, l'impresa potrà richiedere un contributo pari a 287.500 euro (1.150.000x25%).

Costi sostenuti	Contributo spettante	% di risparmio
1.150.000	287.500	25%

IA E TECNOLOGIE ROBOTICHE: COME LE IMPRESE POSSONO UTILIZZARE I FINANZIAMENTI UE

Renata Carreri - Dottore commercialista

Le imprese hanno tempo fino al 17 maggio per finanziare i loro progetti di digitalizzazione con sovvenzioni pari al 50% delle spese sostenute. Il bando, denominato "Testing and Experimentation Facility for Manufacturing", rientra nell'ambito del programma della Commissione UE "Digital Europe" ed è finalizzato ad aumentare la produttività e la capacità di innovazione del settore manifatturiero europeo, attraverso l'integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale e robotiche all'avanguardia nel settore manifatturiero. I progetti selezionati svilupperanno strutture di riferimento per il test e la sperimentazione per la produzione. Quali sono le spese ammissibili ai contributi e come avviene la presentazione delle domande?

Il programma Digital Europe punta a rafforzare la posizione dell'Unione Europea in cinque settori strategici: high performance computing; Intelligenza Artificiale, cloud ed edge; cyber security;

competenze digitali avanzate e pratiche per promuovere il miglior uso di queste tecnologie.

All'interno di queste macro aree si inseriscono numerose azioni volte a rafforzare la sovranità europea, attraverso risorse comunitarie e investimenti privati, anche per competere con quei Paesi che si trovano in una posizione di vantaggio rispetto all'Europa perché hanno iniziato a investire prima in queste tecnologie (come nel caso di Cina e Stati Uniti). I bandi del programma Digital Europe non finanziano attività di ricerca e hanno un focus sull'implementazione delle attività che rientrano negli obiettivi inseriti nella call, che costituisce uno dei criteri valutativi dei progetti. A questo si aggiunge la rilevanza del progetto e il suo impatto.

Le attività finanziabili coprono prevalentemente le spese sostenute dall'impresa stessa, in quanto i bandi limitano la possibilità di subappaltare attività a terzi. Sono agevolabili, quindi (con qualche differenza tra i bandi):

- le spese relative al personale;
- le spese relative alle attività affidate a terzi;
- i costi sostenuti per l'acquisto di materiale e servizi, per le spese di viaggio e per l'attrezzatura;
- sostegno finanziario a terzi;
- beni e servizi fatturati internamente;
- costi indiretti.

La domanda di candidatura di un progetto a uno dei bandi di Digital Europe si divide in due parti, da compilare elettronicamente attraverso il portale della Commissione.

La prima parte (parte A) viene compilata attraverso un form online e deve includere le informazioni amministrative dell'azienda che intende partecipare al bando, alcune informazioni generali (titolo, acronimo, parole chiave, abstract, dichiarazioni relative alla proposta), la lista dei partecipanti, il budget del progetto e l'ammontare delle agevolazioni richieste.

La seconda parte (parte B) deve essere invece compilata attraverso l'apposito template (sempre online) e include un summary del progetto, seguita da una spiegazione di come questo progetto si posiziona rispetto ai criteri di valutazione (rilevanza, implementazione e impatto). L'obiettivo principale della misura in commento è aumentare la produttività e la capacità di innovazione del settore manifatturiero europeo, la sua resilienza e la competitività globale attraverso l'integrazione di tecnologie AI e robotiche all'avanguardia nel settore manifatturiero.

Il progetto selezionato svilupperà strutture di riferimento di livello mondiale per il test e la sperimentazione con particolare attenzione al test e alla validazione di tecnologie avanzate basate sull'IA e alimentate dall'IA in scenari reali per il settore manifatturiero.

Esempi di tali risorse di produzione sono fabbriche modello che combinano diverse tecnologie come la produzione additiva, macchine utensili, sistemi di trasporto intelligenti, magazzini automatizzati, accesso fidato e sicuro ai dati, infrastrutture IoT e altro ancora, coprendo più processi industriali.

I risultati attesi possono essere di seguito sintetizzati. La struttura di test e la sperimentazione per la produzione sarà allestita e implementata e consentirà ai destinatari di testare e convalidare

Le loro nuove soluzioni di IA in ambienti di produzione reali prima di distribuirle sul mercato.

Tutto ciò condurrà alla realizzazione di nuovi ecosistemi di AI e dati, compatibili con quadri aperti che supportano la condivisione dei dati, che potranno essere utilizzati per il miglioramento della qualità e della sostenibilità della produzione.

Tutto ciò contribuirà ad aumentare la capacità di innovazione e la competitività del settore manifatturiero europeo, migliorando la sua agilità e resilienza agli shock esterni. Per essere ammissibili, i richiedenti devono:

- essere persone giuridiche (enti pubblici o privati);
- essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili.

I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della sovvenzione.

La sovvenzione sarà basata sul bilancio (costi effettivi, con costi unitari ed elementi forfettari). Saranno rimborsati solo alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi che sono stati effettivamente sostenuti per il progetto. Il Budget totale per il bando è fissato in 30 milioni di euro.

In particolare, saranno concesse sovvenzioni semplici. Il tasso di finanziamento è stabilito nel 50%. Sarà previsto un prefinanziamento, un pagamento intermedio e il pagamento finale.

La scadenza è fissata al 17 maggio 2022.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

Venerdì 29 aprile

Detrazioni per interventi di risparmio energetico
Adempimenti per il riconoscimento delle detrazioni per risparmio energetico

Detrazioni per spese su immobili
Detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia

Crediti d'imposta
Cessione dei crediti e sconto in fattura

Superbonus 110%
Ambiti e modalità di utilizzo del superbonus 110%

Sabato 30 aprile

Cassa integrazione - Imprese interesse strategico - Covid-19 - Domanda telematica

Entro il 30 aprile 2022 è necessario presentare la domanda per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° al 31 marzo 2022 fruiti dalle imprese di rilevante interesse strategico nazionale. L'INPS ha specificato anche le modalità di esposizione del conguaglio nella denuncia individuale Uniemens e la possibilità di richiedere la fruizione delle complessive 26 settimane entro il 31 marzo 2022. (INPS messaggio n. 816 del 2022)

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

